

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

**DECISIONE
DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN
SEDE DI CONSIGLIO**

del 25 febbraio 1991

relativa all'abrogazione della decisione 86/517/CEE riguardante la sospensione di nuovi investimenti diretti nella Repubblica sudafricana

(91/114/CEE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che significativi mutamenti sono intervenuti in Sudafrica nel corso del 1990 e che le parti interessate hanno preso iniziative per pervenire all'abolizione dell'apartheid e alla creazione di un Sudafrica unito, non razzista e democratico;

considerando che è importante incoraggiare il processo in corso;

considerando che, in quest'ottica, gli Stati membri, nel quadro delle deliberazioni del Consiglio europeo di Roma del 14 e 15 dicembre 1990, hanno deciso di abrogare in questo stadio il divieto di nuovi investimenti in Sudafrica, al fine di contribuire alla lotta contro la disoccupazione e migliorare la situazione sociale ed economica in detto paese;

considerando che è pertanto necessario abrogare la decisione 86/517/CEE⁽¹⁾,

DECIDONO:

Articolo unico

La decisione 86/517/CEE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 27 ottobre 1986, riguardante la sospensione di nuovi investimenti diretti alla Repubblica sudafricana è abrogata con effetto al 15 dicembre 1990.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1991.

Il Presidente
J.-C. JUNCKER

⁽¹⁾ GU n. L 305 del 31. 10. 1986, pag. 45.